

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MILANO

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI CON AVVISO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
DEL COMUNE DI MILANO RICORSO RG.N. 4575/2025 – SEZIONE IV –

SECONDA UDIENZA PUBBLICA DI GENNAIO 2027

* * *

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale **n. 127/2026** nel ricorso **RG. n. 4575/2025**, emessa dal **TAR Lombardia – Milano – Sez. IV** in data **27.1.2027**, **pubblicata il 28.1.2026** che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano di cui **all'AVVISO N. 9500-PIANO 2024**, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale con avviso sul sito web Istituzionale del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune proceda alla pubblicazione e non lo rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, l'avviso del ricorso di cui si tratta.

* * *

Premesso che

-la ricorrente della **procedura RG.N. 4575/2025** sig.ra -----, C.F. -----
-----rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi, C.F.PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 ha eletto domicilio per delega in calce al ricorso, (tel. 0229409554 -e-mail gino.pandolfi@gmail.com- pec gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it), ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, notificato in data 28.10.2025 al Comune di Milano e Aler Milano, il provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio ISBAR della domanda ID 5974714 nella graduatoria **dell'Avviso Pubblico n. 9500 / Piano 2024** ai sensi del vigente art. 15, comma

3, del Regolamento Regionale n. 4 /2017; deliberazione assunta con lettera del 23.07.2025, notificata in data 1.8.2025, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

-Come disposto con l'**Ordinanza Collegiale n. 127/2026, emessa in data 27.1.2026, pubblicata in data 28.1.2026**, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Web Istituzionale del Comune di Milano e viene altresì notificata l'ordinanza in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale: "AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia - Milano

RICORSO

In favore della sig.ra -----, C.F. -----, residente in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Pandolfi C.F. PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 dichiara di eleggere domicilio, nominato difensore in forza di decreto n. 176 del 6.10.2025 dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tribunale costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, N. 296, che pure sottoscrive la procura in calce al presente atto. (Si dichiara che le comunicazioni ex art.136 cpc e le notifiche ulteriori ex art.170-176-183 cpc possono avvenire a mezzo mail ai seguenti indirizzi gino.pandolfi@gmail.com gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it)

Contro

Comune di Milano, Direzione Casa, Casa Area Assegnazione Alloggi E.R.P., Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in persona del Sindaco pro-tempore, ALER Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, Coordinamento Assegnazioni e Bandi, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Viale Romagna n. 26 e nei confronti di

----- - C.F. ----- Via Padre Luigi Monti, 15 - 20162 - MILANO;

----- - C.F. ----- Via Mambretti, 127 - 20162 - MILANO.

Per l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione

Del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con il quale alla ricorrente veniva respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio ISBAR della domanda ID 5974714 nella graduatoria dell'Avviso Pubblico n. 9500 / Piano 2024 ai sensi

del vigente art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4 /2017; deliberazione assunta con lettera del 23.07.2025, notificata in data 1.8.2025, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Premesso in fatto

-che la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico n. 9500 – Piano 2024 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici del Comune di Milano e di Aler Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017;

-che la domanda veniva registrata al seguente n. Id Pratica 5974714;

-che in data 23.07.2025, in esito al ricorso presentato dalla ricorrente, il Comune di Milano emetteva il succitato provvedimento a sostegno del quale si riportava la seguente motivazione: “Visti: l'art. 107 del D.lgs. 267/2000; la L.R. 16/2016; il R.R. 4/2017; Premesso che, con domanda ID 5974714 DEL 19/09/2024, la sig.ra Amraoui ha partecipato alla procedura indetta con l'Avviso 9500 per l'assegnazione di unità abitative pubbliche SAP del Comune di Milano e di Aler Milano; Rilevato che la suindicata normativa regionale prevede che l'assegnazione dell'alloggio SAP sia subordinata alla verifica positiva, a cura dell'ente proprietario, dei requisiti di accesso e delle condizioni di disagio invocate dal richiedente, i quali dovranno sussistere sia alla data di presentazione della domanda che al momento dell'assegnazione; Richiamato il provvedimento P.G. 280548/2025, con il quale il punteggio della domanda ID 5974714 veniva variato nella graduatoria del comune di Milano e di ALER Milano, determinando un ISBAR pari a 24,629; Preso atto che, avverso la summenzionata variazione, la sig.ra Amraoui ha presentato il ricorso P.G. 336311/2025, per il riconoscimento della condizione abitativa di “Abitazione impropria” di cui al punto 11.1.A1) dell'Avviso 9500, e al punto 6.A1) dell'allegato 1 del cit. R.R. 4/2017; CONSIDERATO che quanto prodotto agli atti non consente di riscontrare l'effettiva condizione abitativa della ricorrente, trattandosi di dichiarazioni che si limitano a descrivere in termini generali il contesto di vita della sig.ra Amraoui, e dalle quali non è possibile evincere in modo certo e incontrovertibile i luoghi ove questa ha dimorato, con riferimento ad almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda nonché ad oggi; Ritenuto che dalla documentazione agli atti e da quanto asserito nel ricorso, non emergono fatti o elementi tali da determinare un esito diverso da quella già assunto dispone il rigetto del ricorso per i motivi esposti in narrativa, confermando il provvedimento di variazione P.G. 280548/2025.”;

-che tale provvedimento era stato preceduto in data 27.05.2025 (doc.all.) da altra comunicazione inviata dal Comune di Milano in cui si comunicava alla sig.ra -----di essere stata inclusa nella graduatoria valida dell'Avviso 9500- Piano 2024 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici con un punteggio ISBAR pari a 30,629;

-che nel medesimo provvedimento però il comune precisava di aver avviato l'istruttoria prevista dall'art. 15 del R.R. 4/2017 e che a seguito del controllo svolto è stato accertato che: "non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.1. lett. a1) dell'Avviso e al punto 6.A1) dell'Allegato 1 del cit. R.R. 4/2017 (-6punti), in quanto, non è stata prodotta documentazione idonea a comprova di alcune delle fattispecie previste dalla stessa, la quale deve inoltre essere acclarata da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda e sussistere ad oggi. Difatti Lei ha presentato una mera dichiarazione resa in data 09/05/2025, ove ha affermato di "dormire in vari posti, in chiese, ospedali, atm. Pertanto, ai sensi dell'Accordo operativo con il Comune di Milano, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 240/2021 e successivamente prorogato, il punteggio ISBAR della sua domanda è stato variato nelle vigenti graduatorie definitive del Comune di Milano e di ALER Milano ed è pari a 24,629.";

-che il ricorso non produceva effetto alcuno, poiché con provvedimento in data 27 luglio 2025, notificato in data 01.08.2025 veniva comunicato il decreto di rigetto del ricorso, con le motivazioni sopra riportate;

-che la ricorrente vive a Milano, è senza fissa dimora e vive per strada a Milano;

-che il nucleo familiare della ricorrente è formato solo dalla sig.ra -----;

-che nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Comune di Milano in ordine alla denunciata e documentata situazione della sig.ra -----, la quale continua a vivere in modo del tutto precario non avendo a disposizione alcuna soluzione abitativa e, quindi, ha la necessità di essere riammessa nella graduatoria con riassegnazione del punteggio corrispondente ISBAR ingiustamente sottratto;

Avverso tali atti illegittimi, la sig.ra ----- si rivolge a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione.

Si deduce a sostegno del ricorso:

-che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico 9500/2024 nonché dall'allegato 1, al R.R. 4/2017, per ottenere il punteggio relativo ad Abitazione impropria;

-che il nucleo familiare è formato solo dalla ricorrente.

-che la ricorrente non ha a disposizione alcuna soluzione abitativa e continua a vivere per strada a Milano.

Notifica al controinteressato.

Preliminarmente, si fa rilevare che i controinteressati, sono stati indicati dal comune di Milano. La graduatoria relativa all'Avviso n. 9500 – Piano 2024 non consente di individuare il controinteressato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo. L'individuazione dei sigg. -----, residenti in Milano come controinteressati, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 9500, è stata effettuata dal Comune di Milano e comunicata con pec del 8.10.2025 (doc.all.).

DIRITTO

Il sottoscritto procuratore, nella qualità ut supra, impugna il provvedimento di cui in epigrafe perché illegittimo per i seguenti motivi

Violazione di legge

Violazione dell'art. 12, del 2° e 3° comma, dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4 del 4.8.2017, nonché del punto 6.A1) dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale, in relazione al punto 11.1 A1), dell'Avviso 9500/2024.

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e, di conseguenza, dovrà essere attribuito il punteggio ISBAR al Bando 9500 ivi compreso quello di cui al punto 11.1, lett.a1) (Abitazione impropria) che attribuisce un punteggio di 6.

L' art. 12, del R.R. 4/2017 (Formazione delle graduatorie) così dispone: “1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. 2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla

durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1.”.

L'attribuzione concreta del punteggio deve quindi effettuarsi mediante la valutazione della situazione economica, delle condizioni familiari e abitative dell'istante, in relazione alle Tabelle allegate al Regolamento Regionale, come riportate nell'Avviso Pubblico 9500/2024. Sul punteggio di abitazione impropria di cui all'Allegato 1, punto 6, al del R.R. 4/2017 e punto 11.1 dell'Avviso Pubblico 9500/2024.

L'Avviso Pubblico n. 9500 / 2024, punto 11.1 e l'Allegato 1, punto 6, A1 (Alloggio improprio) al R.R. 4/2017 hanno previsto l'attribuzione del punteggio di 6 punti per i richiedenti che dimorino “Da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario”. La norma in esame è molto chiara laddove ha previsto che la persona richiedente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio quando da almeno sei mesi dimori in luoghi precari che non nascono come residenza abitativa, in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in un ricovero (qualsiasi) procurato a titolo precario. La sig.ra ----- dimora e trova riparo, soprattutto di notte, presso ricoveri di fortuna per strada, nei pressi di chiese, mezzanini Atm, in posti pubblici e/o negozi nel centro di Milano (adiacenze Piazza Duomo), da oltre sei mesi; ma non solo, perché è da troppo tempo ormai che al ricorrente vive in modo precario avendo perso l'abitazione già dal 2020, per cui la stessa ricorrente ne ha perso pure la consapevolezza.

Questa condizione di pesante precarietà, peraltro, deriva da una situazione di grave violenza subita dalla sig.ra ----- dall'ex compagno e dalla separazione dallo stesso che ne è conseguita; separazione che ha pure determinato lo sfratto dall'alloggio che abitavano assieme in Via Padova 276 a Milano. La sig.ra ----- è arrivata in Italia dal Marocco nell'anno 2014 seguendo il fidanzato, già sposato con altra persona, anch'egli di nazionalità marocchina. La coppia, poco dopo l'arrivo in Italia, si era stabilita in un alloggio di Via Padova 276 con contratto di locazione intestato al sig. Bendaoud Mouchen, all'epoca come riferito convivente della ricorrente. La relazione con quest'ultimo, che risultava già sposato con altra persona, però si è rivelata molto complicata e segnata da gravi episodi di violenza, che hanno condotto ad una separazione e ad un processo penale

concluso con una condanna a carico del sig. Mouchen (doc.all.). Lo sfratto dall'alloggio di Via Padova è stato determinato dal mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del sig. Mouchen a seguito delle denunce sporte dalla ricorrente per reiterata violenza fisica e psicologica nei suoi confronti. La sig.ra -----quindi è stata sloggiata dall'immobile di Via Padova 276 in data 20 gennaio 2020 e da qui è iniziata il suo "calvario" di persona senza casa e senza fissa dimora.

Ora, che il Comune di Milano chieda la prova alla ricorrente, ai fini del riconoscimento del punteggio di abitazione impropria, di vivere ancora per strada in modo precario da almeno sei mesi, oltre che irragionevole e ingiusto, è un fatto alquanto strano e singolare, se non si trattasse di qualcosa che attiene quasi al tragico, vista la storia personale della ricorrente e la condizione consolidata di senza fissa dimora. La sig.ra -----, e ciò dovrebbe risultare pure al comune di Milano, non dispone di alcuna soluzione abitativa. Infatti, non risulta detenere alloggi di proprietà, né condurre in locazione o in comodato altri alloggi, né ha mai dichiarato di avere ospitalità presso amici e/o parenti, chiedendo il riconoscimento dei relativi punteggi. La ricorrente ha affermato e provato, atteso che la dichiarazione non è stata contestata dal comune di Milano, di vivere per strada e in ricoveri di fortuna da oltre sei mesi (in effetti è già qualche anno) e quindi, non vi è motivo di dubitare che in effetti la condizione della sig.ra ----- perduri "da almeno sei mesi" come richiesto dal Regolamento regionale e dall'avviso. Quali altre prove avrebbe potuto presentare la ricorrente a dimostrazione di vivere senza fissa dimora per strada da almeno sei mesi? Siccome non è possibile trasferire la residenza anagrafica presso i ricoveri di fortuna, il comune di Milano avrebbe dovuto dedurre la prova di quanto andava affermando la sig.ra -----da tutte quelle altre circostanze prima citate (assenza di contratti di locazione, comodato e/o ospitalità, assenza di alloggio in proprietà, assenza di qualsiasi dichiarazione di domicilio, lo sfratto subito, le violenze patite, ecc.). E ben avrebbe potuto il comune svolgere qualche indagine istruttoria, atteso che la ricorrente ha pure prodotto due relazioni di Operatori socio sanitari che hanno descritto la grave situazione della ricorrente.

In particolare, la Relazione redatta dalla "Ronda Carità e Solidarietà" di Milano (doc.all) che supporta persone senza dimora e gravemente emarginate ha segnalato di aver "incontrato la signora ----- la prima volta nel mese di maggio 2019, quando si è rivolta al nostro centro diurno, per un supporto alimentare, mentre stava vivendo una difficile situazione, essendo sotto sfratto esecutivo da un alloggio privato. La persona viveva

in questo appartamento, senza acqua calda, senza utenze allacciate, e in situazione di forte precarietà....Alla fine di gennaio 2020 la nostra unità mobile serale ha trovato la signora --- che dormiva in strada, in zona Duomo, e ha iniziato a incontrarla regolarmente. Per portarle un aiuto con beni di prima necessità. Da quel momento, alternando momenti in cui la signora ----- trovava ospitalità precarie, il nostro servizio ha seguito la pressona nei periodi in cui si trovava obbligata a vivere per strada. Ad oggi, incontriamo Nawal, per dei colloqui periodici con cui il nostro servizio educativo, provando ad aiutarla a trovare una sistemazione stabile, cercando di supportarla nelle varie pratiche amministrative”.

Così come la Relazione rilasciata dalla Fondazione Opera di San Francesco per i Poveri, di Milano (doc.all.) ha affermato che: “Dal 10 marzo 2025, la paziente sta effettuando una consultazione psicologica con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza e comprensione della sua storia personale. Fin da subito ha manifestato una importante sofferenza riguardo la precarietà abitativa in Italia per diverso tempo....L’assegnazione di una propria casa è di notevole importanza , non solo perché permette alla paziente di interrompere la catena del maltrattamento, cioè non ripetendo coattivamente il trauma mettendosi in situazioni di notevole rischio, ma permette alla stessa una stabilità fisica e mentale necessaria per poter accedere ad un lavoro psicologico di elaborazione della propria storia traumatica..”.

La sig.ra ----- ha dichiarato di non avere a disposizione locali fisici che possano intendersi come una dimora, ma solo dei posti in cui passare la notte. E, questa condizione di precarietà e di abitazione impropria va avanti da un oltre sei mesi (la ricorrente ha dichiarato da anni). Per la tipologia delle situazioni di alloggio improprio disciplinate dal regolamento e richiamate nell’Avviso (..locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d’igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario) è sempre molto complicato, se non impossibile, dare la prova del tempo trascorso in una di quelle situazioni. Servirebbe allora anche dare fiducia alla cittadina che per ottenere “l’agognato” punteggio di soli 6 punti alla sua domanda, già si è umiliata dichiarando di abitare per strada in ricoveri di fortuna. La persona che si trova a vivere in un alloggio improprio come descritto, e soprattutto, chi vive in altro ricovero procurato a titolo precario come la ricorrente, quali possibilità ha di dimostrare che in quella situazione si trova da almeno sei mesi, in relazione alla data di presentazione della domanda dell’Avviso Pubblico. Da quanto sopra, la decisione di esclusione del punteggio di abitazione impropria è stata assunta non solo in

violazione delle norme, ma anche in spregio a qualsiasi parametro di “buona amministrazione”, trattandosi, nel caso di specie, di persona in forte sofferenza, che non ha alcun luogo dove abitare. La dimora per strada, come indicato dalla ricorrente è da considerarsi sicuramente come “...altro ricovero procurato a titolo precario” e il comune di Milano non avendo alcuna prova che la sig.ra ----- abbia affermato il falso circa il periodo per il quale si trova in quella situazione, avrebbe dovuto riconoscere il punteggio evitando di chiedere alla ricorrente ulteriori prove, impossibili da fornire. Il punteggio previsto dal regolamento regionale per alloggio improprio vuole proprio “premiare” le condizioni delle persone che non dispongono di alcuna sistemazione abitativa idonea e, quindi, anche quelle persone che vivono per strada, in auto, su panchine o giacigli di fortuna, appunto in “ricoveri a titolo precario”. Nel regolamento regionale e nell’Avviso Pubblico 9500 non risultano altre norme a “tutela” delle persone senza tetto e senza fissa dimora, la quali nell’ipotesi di mancata utilizzazione del punto 11.1 di cui all’Avviso Pubblico per abitazione impropria con la scusa dell’assenza della prova del periodo, non si vedrebbero mai riconosciuta la propria condizione, assai fragile. Per paradosso, così si escluderebbero proprio le persone che più hanno il bisogno e la necessità di vedersi riconosciuta un’abitazione.

La sig.ra ----- a causa, della sua fragilità abitativa e della sua precaria condizione sociale, ha diritto a vedersi attribuito il punteggio illegittimamente decurtato dal comune di Milano con il provvedimento che qui si impugna e contesta.

L’affermazione fatta dal comune di Milano nel provvedimento di variazione è pertanto del tutto infondata ed illegittima.

La violazione delle norme del Regolamento regionale 4/2017 e dell’allegato è palese, in quanto il presupposto per l’attribuzione del punteggio per l’abitazione impropria è dettato dal “ricovero procurato a titolo precario”, quale quello di un senza tetto. È chiaro come, quindi, il comune di Milano, nella valutazione della domanda del ricorrente avrebbe dovuto tenere in debito conto di tutti i documenti allegata alla richiesta e di quelli poi forniti con il ricorso gerarchico, come sopra specificato, allo scopo di escludere o meno l’attribuzione dei punteggi previsti dall’Avviso Pubblico 9500 circa l’abitazione impropria.

La ricorrente ha dimostrato e provato con la Domanda di partecipazione al Bando, con i documenti prodotti e le allegazioni al ricorso di essere in possesso di tutti i requisiti per poter

ottenere il punteggio relativo ad abitazione impropria, illegittimamente negato dal comune di Milano con il provvedimento che qui si impugna e contesta. La chiarezza della normativa richiamata non lascia spazio a dubbi interpretativi che possano dare adito a diverse valutazioni. La motivazione addotta dal comune di Milano e riportata in premessa, non contiene, come già detto, alcun riferimento normativo e/o ragionamento interpretativo della normativa da applicare al caso di specie, limitandosi ad affermare di non aver fornito la ricorrente una prova circa la permanenza in abitazione impropria da almeno sei mesi. La disapplicazione di tali norme si evidenzia come un atto di manifesta ingiustizia, non riconoscendosi il disagio della situazione abitativa lamentata e documentata dal ricorrente. Il provvedimento adottato dal comune disattende del tutto oltre che la lettera anche lo spirito e la ratio della norma che è stata voluta ed emanata proprio al fine di evitare l'estendersi di situazioni di degrado individuale e familiare che non possono, non avere risvolti di carattere sociale.

ECCESSO DI POTERE

Contraddittorietà e difetto di motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, omesso esame della situazione.

Il provvedimento negativo assunto dal comune di Milano sembra dettato non da una logica trasparente connessa al doveroso accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti) ma dalla ritenuta presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali; tale comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione. Non potrà così ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata mancanza dei presupposti per il riconoscimento del punteggio di cui all'alloggio improprio ai sensi del Reg. R. 4/2017. Tali affermazioni, oltre ad essere contrarie al disposto normativo come riferito, sono del tutto sfornite altresì di qualsiasi logica anche sul piano strettamente dei fatti, come ampiamente dedotto.

La decisione del comune di Milano, infine, si rappresenta in aperta contraddizione con la rappresentazione dei requisiti legittimanti l'attribuzione del punteggio così come previsto dal regolamento comunale. L'emissione del provvedimento è viziata, così, da difetto assoluto di ponderazione e motivazione. Che, infatti, i provvedimenti amministrativi debbano essere, e

congruamente, motivati al fine di esplicitare l'iter logico seguito dalla P.A., è principio fin troppo noto perché si renda necessario ancora ribadirlo. Eppure da questo provvedimento non emerge la benché minima motivazione e ponderazione in ordine alle documentate circostanze di fatto portate alla cognizione dell'organo comunale in sede di "istruttoria" attraverso tutte le comunicazioni presentate al vaglio del comune di Milano dalla sig.ra Amraoui. Emerge per converso, che il comune, in spregio al principio della correttezza dell'azione amministrativa, ha di fatto eluso ogni ulteriore accertamento necessario, adottando un provvedimento manifestamente ingiusto ed esclusivamente produttivo di danni in capo alla ricorrente. Il Comune di Milano, investito della domanda di bando di cui al R.R. 4/2017 ha il compito istituzionale di accertare, con ogni mezzo, l'effettiva situazione di fatto che legittima il ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio come richiesto e l'assegnazione dell'alloggio. La discrezionalità della P.A. non può estendersi all'interpretazione della legge, né il Settore Erp può decidere l'assegnazione del punteggio e la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi sulla base di proprie valutazioni personali e discrezionali.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto e in diritto perché possa essere accolta, con Ordinanza emessa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi del ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55, cod. amm., che prevede la possibilità per il ricorrente che rischi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione, l'eccesso di potere e l'errore sui presupposti costituiscono il "fumus boni iuris".

Quanto al "periculum" si osserva che dall'esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile al ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull'Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare,

avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio vivibile, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni; la ricorrente vive per strada in ricoveri precari e non ha alcuna sistemazione abitativa alternativa a Milano. Aiuta qui ricordarlo che la sig.ra ----- continuerebbe, inesorabilmente, a vivere in modo precario e con gravi disagi, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con il rischio molto concreto di finire a vivere definitivamente per strada. Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità che la civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili. A ciò si aggiunga che tale situazione non sarebbe modificabile in altro modo, non avendo possibilità la sig.ra ----- per motivi di reddito limitato altra prospettiva di ottenere un alloggio che presenti le caratteristiche adatte al suo nucleo familiare.

*** **

Tutto ciò premesso e dedotto, il sottoscritto difensore, conclude nell'interesse della ricorrente, perchè

Voglia il TAR della Lombardia

In via istruttoria

Disporre l'acquisizione degli atti del procedimento, in particolare quello conclusosi con il provvedimento del 23.07.2025;

In via incidentale : Suspendere il Provvedimento del 23.07.2025, assunto dal comune di Milano, Casa Area Assegnazione Alloggi E.R.P., Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, ordinando di assegnare alla ricorrente il punteggio in base al R.R. 4/2017 e Avviso Pubblico 9500/2024 ivi compresi quelli previsti al punto 6.1 di alloggio improprio (punto 11.1 avviso 9500) o, in subordine ordinando il riesame della domanda di bando al fine dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria di bando con il punteggio che le spetta in conformità alle norme del regolamento regionale e comunale; o, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;

In via definitiva, nel merito: Annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonchè ogni atto preordinato connesso e consequenziale.

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.

Il valore della causa ai sensi della L. 488/99 è indeterminato.

Si produce nota con i documenti di cui in narrativa.

Milano li, 27 ottobre 2025

Avv. Gino Pandolfi"

-Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano, ad Aler Milano e ai controinteressati e veniva poi depositato presso la cancelleria del Tar Lombardia in data 25.11.2025 unitamente alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 4575/2025** ed assegnato alla **sezione IV del TAR Lombardia – Milano**;

-All'udienza Camerale tenutasi in data 27 gennaio 2026, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento non veniva esaminata ritenendo il Tar che: *“la tutela della parte ricorrente possa essere adeguatamente garantita attraverso la sollecita fissazione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”* e veniva fissata per la per la trattazione del merito, *“la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027”*;

-A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 suindicata il Tar Lombardia emetteva l'Ordinanza n. 127/2026 con cui disponeva e autorizzava la pubblicazione per Pubblici Proclami.

*** **

L'Ordinanza Collegiale.

A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 il TAR Milano– Sezione IV - **con l'Ordinanza Collegiale n. 127/2026, pubblicata il 28.1.2026**, ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

“Rilevato altresì che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'avviso n. 9500 – Piano 2024, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso e che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) l'indicazione dell'Amministrazione intimata provvedendo tuttavia a rendere non riconoscibile il nome e cognome della parte ricorrente per ragioni di tutela della riservatezza;

3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;

4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 9500 – Piano 2024 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

C) detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;”.

Richiesta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Milano per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'avviso 9500 – Piano 2024:

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale n. 127/2026 sopra richiamata che ha ordinato e autorizzato la notifica PER PUBBLICI PROCLAMI, il presente atto viene notificato, ai soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria dell'avviso 9500 / Piano 2024, per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, ai sensi dell'art. 49 c.a., per pubblici proclami.

avvisando altresì che **LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

Parte ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, al fine di integrare il contraddittorio nei CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO, DI CUI ALL'AVVISO 9500 - PIANO 2024;

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito web Istituzionale del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio relativo al ricorso R.G.N. 4575/2025 pendente avanti il Tar per la Lombardia, sede di Milano, nonché copia dell'Ordinanza n. 127/2026 sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano lì, 28 gennaio 2026

Avv. Gino Pandolfi